

**Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di  
Dottore Commercialista**

**I° sessione 2017 - Terza prova scritta 27/07/2017**

**Traccia 1**

Con riferimento allo stato patrimoniale e al conto economico allegati, riferiti ad una SRL operante del settore alimentare, proceda il candidato alla loro riclassificazione ed effettui un'analisi per margini e indici trattando i principali indicatori di solvibilità, redditività e liquidità illustrandone la formula e il significato.

**Traccia 2**

La società H srl è una holding di gestione detiene le partecipazioni seguenti secondo i dati riportati nella sottostante tabella:

società	% quote/azioni su CS detenute da H	capitale sociale di:	patrimonio netto al 31/12/15 di H srl	patrimonio netto al 31/12/16 di H srl	dividendi <u>complessivi</u> deliberati ed erogati nel corso del 2016 da:	valore della partecipazione in bilancio di H al 31/12/2015 di:
A srl	80%	€ 100.000	€ 550.000	€ 700.000	€ 50.000	€ 450.000
B srl	60%	€ 60.000	€ 840.000	€ 800.000	€ -	€ 500.000
Z spa	5%	€ 500.000	€ 1.500.000	€ 1.550.000	€ 500	€ 25.000

Il candidato proceda alla valutazione delle partecipazioni al 31/12/2016 delle società A, B e C, applicando, ove possibile, il metodo del patrimonio netto (Equity Method) di cui al punto 4) dell'art. 2426 del codice civile (OIC 17, sezione seconda), evidenziando gli eventuali vantaggi dell'adozione di tale criterio di valutazione.

Il candidato inoltre:

- presenti le scritture contabili redatte nell'esercizio 2016 dalla società H srl in riferimento alle partecipazioni detenute;
- indichi il collocamento in bilancio di H srl al 31/12/2016 delle poste contabili interessate e commenti i riflessi dell'applicazione dell'Equity method sulle poste di patrimonio netto e sul risultato di esercizio;
- accenni al trattamento fiscale dei dividendi incassati dalla società H srl, soffermandosi anche sulla gestione degli stessi nella dichiarazione dei redditi e IRAP della società H srl.

**Traccia 3 TEMA ESTRATTO**

Considerando l'avviso di accertamento allegato, il candidato rediga ricorso introduttivo del giudizio di primo grado alla competente Commissione Tributaria Provinciale e, se necessario, proponga istanza di sospensione della riscossione.



DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI

VIA :

(codice dell'ufficio T9K)

Numero dell'atto : T9K03EN00735


PROT. 42701/2014


Alla Società S.R.L.  
con sede in

rappresentata dalla

nat a ... il  
con residenza

REP. 6342/2014





DIREZIONE PROVINCIALE

IO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9K03EN00735/2014 PER L'ANNO 2010 codice fiscale

LA DIREZIONE PROVINCIALE DI

- UFFICIO CONTROLLI

A V V I S A

nat  
codice fiscale  
nella qualita' di rappresentante legale di  
S.R.L.

Di aver proceduto al controllo della posizione fiscale di  
S.R.L.  
relativa al periodo d'imposta dal 05-08-2010 al 31-12-2010.

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Imposta sul reddito delle societa'
- Imposta regionale sulle attivita' produttive
- Imposta sul valore aggiunto

Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

Dopo 60 giorni dalla notifica l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenze al punto "Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del dl n. 78/2010).

Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di sanzioni e di oneri con le modalità descritte in maniera dettagliata nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

DIREZIONE PROVINCIALE DI O - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9K03EN00735/2014 PER L'ANNO 2010 codice fiscale

\* \* \* MOTIVAZIONI \* \* \*

Fonte di attivazione del controllo:

Processo verbale di constatazione n. 1023/2012, redatto dall'Agenzia delle Entrate di  
in data 25/07/2012 nei confronti della società SRL" (C.F. /Partita iva  
(.....), con domicilio fiscale in  
- anno d'imposta 2010;

Rinviando integralmente ai motivi illustrati nei citati p.v.c., si espone quanto segue:

**CONTROLLI SOSTANZIALI****IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES)**

Rilievo IRES/1/2010 – *Costi non deducibili per difetto del requisito della certezza ed oggettiva determinabilità del costo, nonché per la mancanza di supporto documentale agli stessi, ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 per complessivi € 222.870,00.*

L'importo complessivo ripreso a tassazione scaturisce dalla disamina dei seguenti conti:

a) Conto n. 55580 denominato "Servizi Vari"


Dall'esame del conto n. 55580, denominato "Servizi Vari", è emersa l'imputazione a conto economico di un costo per euro 140.000,00 (Allegato n. 6 al P.V.C.). L'imputazione deriva dalla rilevazione contabile di FATTURE DA RICEVERE con descrizione "ril. precalcolo".

In base al dettato dell'art. 109 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 i costi sostenuti da una società per essere deducibili dal reddito d'impresa devono essere dotati dei requisiti di competenza, inerenza, correlazione e certezza.

Il requisito dell'*inerenza* implica la necessità che sussista (e che sia dimostrato e documentato) non solo un rapporto fra i servizi forniti e quelli effettivamente necessari alla gestione, ma anche un collegamento degli stessi servizi alla specifica attività economica esercitata dalla società e ai redditi dalla stessa prodotti. All'interno dei rapporti infragruppo, al fine di determinare la rilevanza fiscale in termini di inerenza è necessario provare che il servizio offerto dalla controllante generi un'utilità specifica per la controllata. La circolare ministeriale n. 32 del 1980 mette in evidenza la necessità che la società fruitrice dei servizi consegua un vantaggio reale ed effettivo che risulti ben distinto dalle attività di controllo e coordinamento, tipico della funzione di controllante.

Riguardo invece al requisito della *certezza* spetta alla società fruitrice del servizio fornire la dimostrazione della sussistenza dello stesso. La certezza non può prescindere dalla sussistenza di contratti aventi data certa anteriore all'imputazione in contabilità dei relativi costi (elemento questo indispensabile ai fini della deducibilità del costo) né dalla documentazione che attesti l'effettività delle prestazioni.

La verificata ha documentato la registrazione contabile di cui sopra con la fattura n. 677 emessa dalla società SPA in data 30.12.2011, riportante la seguente descrizione: "Prestazioni e consulenza professionale per assistenza, coordinamento e



DIREZIONE PROVINCIALE DI

- UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9K03EN00735/2014 PER L'ANNO 2010 codice fiscale

*preparazione degli atti di conferimento e post conferimento. Periodo 2010" (Allegato n. 7 al P.V.C.).*

Data la genericità ed l'indeterminatezza della descrizione esposta in fattura, al fine di verificare i presupposti fondamentali circa la certezza e l'inerenza del costo sostenuto, con il processo verbale di contraddittorio del 13.06.2012 (Allegato n. 8 al P.V.C.), è stato chiesto di specificare analiticamente le singole prestazioni e le consulenze oggetto della stessa, di indicare le modalità di determinazione e quantificazione del compenso e di fornire idonea documentazione di supporto.

In relazione a tale richiesta, il delegato ha affermato quanto segue:

*"Le prestazioni professionali oggetto della fattura n. 677 sono relative a: coordinamento e incontro tra i vari professionisti (geometri – ingegneri) per richieste e rilascio delle certificazioni energetiche;*

*sessioni presso i vari comuni per richieste e rilascio del CDU; sessioni varie presso comune di ; incontri con società per delucidazioni in merito al contratto di appalto terreno ;*

*sopralluoghi presso immobili oggetto del conferimento per verifica schede catastali e stato di fatto degli stessi;*

*incontro società di leasing per volture contratti di leasing; svariati incontri presso notaio di per verifica di tutta la documentazione oggetto del conferimento.*

*L'importo delle prestazioni, concordato tra le parti, è stato determinato forfaitariamente tenendo conto di una percentuale tra lo 0,50% e lo 0,70% del valore attribuito al ramo immobiliare conferito."*

A supporto di tali affermazioni la parte non ha prodotto alcuna documentazione.

Si rammenta che la società S.p.A. (società che ha emesso la fattura in questione) è la conferente della quasi totalità del patrimonio immobiliare di proprietà della S.r.l., nonché unico socio della stessa. Come ampiamente esposto nel processo verbale di constatazione, la Società non è dotata di una propria struttura organizzativa con propri dipendenti, beni strumentali, ecc., ma si affida per quanto riguarda l'intera attività amministrativa alla società conferente alla quale tra l'altro eroga, nel corso dell'anno 2010, il compenso di euro 35.652,67, documentato dalla fattura n. 1319 emessa da S.p.A. in data 31.12.2010, relativa all'attività di consulenza amministrativa, gestionale e contabile (Allegato n. 9 al P.V.C.).

In forza di tale attività di consulenza si ravvisa una continuità nella gestione degli immobili oggetto del conferimento, pertanto non si comprende l'opportunità di gravare la situazione economica della Società con ulteriori costi. Inoltre, nonostante la richiesta dei verificatori di documentare le prestazioni oggetto della fattura, non è stata fornita alcuna prova, né degli accordi esistenti tra S.p.A. e S.r.l. per il riaddebito dei costi, né dei rapporti esistenti tra i vari professionisti e S.p.A. Considerata l'entità del costo, appare inverosimile che tali rapporti non siano stati prudenzialmente pattuiti in via preventiva. Sorgono inoltre delle perplessità in considerazione del fatto che al 30.12.2010 sia stato addebitato alla società verificata il costo di cui si discute, anche se la fattura è stata ricevuta solo al termine dell'anno successivo. Perplessità resa ancora più plausibile dal fatto che il socio unico della

DIREZIONE PROVINCIALE DI

- UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9K03EN00735/2014 PER L'ANNO 2010 codice fiscale

verificata è anche il soggetto incaricato della tenuta della contabilità, nonché fornitore dei servizi riaddebitati.

Nello specifico, si analizzano di seguito le prestazioni indicate dalla parte:

- coordinamento e incontro tra i vari professionisti (geometri – ingegneri) per richieste e rilascio delle certificazioni energetiche:

la Società non ha fornito prova né degli accordi preliminari intercorsi con i professionisti né delle effettive prestazioni da essi svolte;

- sessioni presso i vari comuni per richieste e rilascio del CDU:

non è possibile verificare per quali immobili sono state avanzate le richieste di certificazione in quanto la Società non ha fornito documentazione idonea al riscontro delle proprie affermazioni;

- sessioni varie presso comune di \_\_\_\_\_; incontri con società \_\_\_\_\_ per delucidazioni in merito al contratto di appalto terreno \_\_\_\_\_; sopralluoghi presso immobili oggetto del conferimento per verifica schede catastali e stato di fatto degli stessi:


sul punto, la Società non ha fornito alcuna documentazione idonea al riscontro delle proprie affermazioni, tuttavia è opportuno evidenziare che, data la mancanza di una struttura organizzativa propria della Società, la Conferente, anche dopo l'atto di conferimento, ha, di fatto, continuato a gestire gli immobili conferiti. Tale continuità è palesemente in contraddizione con la necessità di avere delucidazioni circa lo svolgimento di un contratto di appalto materialmente gestito dalle stesse persone che operano per la

S.p.A., la quale ha agito prima in veste di titolare del diritto di proprietà sugli immobili e poi in veste di fornitore di servizi relativi agli stessi. Tale elemento è suffragato dalle fatture passive rinvenute nella contabilità della Società, tra le quali appunto i riaddebiti operati dalla \_\_\_\_\_ S.p.A. relativi agli stati avanzamento lavori del cantiere \_\_\_\_\_ (Allegato n. 10 al P.V.C.);

- incontro società di leasing per volture contratti di leasing:

tali volture nel corso del 2010 sono avvenute solo marginalmente, in quanto dei quattordici contratti di leasing sono stati effettivamente volturati solo due contratti (n. 34409/002 e 102463/001), come documentato dalla fattura di riaddebito dei canoni di leasing di cui alla fattura n. 1318 del 31.12.2010 emessa dalla \_\_\_\_\_ S.p.A (Allegato n. 11 al P.V.C.).

Si evidenzia in ultimo che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1709 del 26 gennaio 2007 ha sancito il principio generale secondo cui, ai fini della deducibilità di un costo addebitato da una controllante ad una controllata, è necessario dimostrare che all'addebito del costo del servizio corrisponda una effettiva utilità della controllata. L'onere della prova dell'esistenza e dell'inerenza di un costo incombe sul contribuente. In merito ai servizi in questione, oltre alla fattura n. 677 del 30.12.2011, la Società non ha esibito idonea documentazione in ordine alla natura dei servizi prestati ed ai criteri utilizzati per la determinazione del costo alla società utilizzatrice, pertanto, il costo, pari



DIREZIONE PROVINCIALE DI

UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9K03EN00735/2014 PER L'ANNO 2010 codice fiscale

a euro 140.000,00 risulta privo dei requisiti della certezza e della oggettiva determinabilità.

b) Conto n. 55006 denominato "Consulenze tecniche"

Dall'esame del conto n. 55006, denominato "Consulenze tecniche", è emerso che la Società ha imputato nel conto in esame la fattura n. 5/10 emessa dallo studio per un imponibile di euro 62.500,00, oltre Iva al 20% pari a euro 12.500,00 (Allegato n. 12 al P.V.C.).

La fattura in oggetto reca la seguente descrizione:

*"Consulenze tecniche, stesura dei compromessi, rapporti con l'amministrazione comunali, relazioni per stesura Atti Notarili, pratiche uffici tecnici Vs Immobili edili, commerciali ed industriali ubicati in diversi comuni in*

*ricerche catastali e richieste documentazione varie per rogiti Notarili.*

*Come da accordi intercorsi."*

I verbalizzanti, al fine di accertare l'esatta natura dei rapporti intercorsi tra la Società ed il suddetto fornitore, richiedevano in data 22.05.2012, l'esibizione di tutta la documentazione sottostante la citata fattura relativamente all'esercizio chiuso al 31.12.2010 (contratti, relazioni, corrispondenza) (Allegato n. 13 al P.V.C.).

In merito, la Società esibiva copia di un disciplinare di incarico tra la S.p.A. e lo studio stipulato nel gennaio 2007 (Allegato n. 14 al P.V.C.).

Nel disciplinare di incarico all'art. 1, le parti premettevano che *"Il committente affida al professionista l'incarico per lo svolgimento delle seguenti prestazioni relative all'intervento urbanistico/edilizio in*

- 1) ricerche di mercato, al fine di valutare le possibilità di vendita di unità immobiliari, villette singole, nel comune di*
- 2) indagini commerciali sul prezzo indicativo di vendita delle suddette; [...omissis...]"*

E' di immediata evidenza che la presenza di un disciplinare di incarico, senza ulteriore documentazione extracontabile di supporto (corrispondenza, anche elettronica, preventivi, ecc.), non risponde alla comune esperienza aziendale che tende a conservare memoria dei fatti accaduti, archiviando, in modo sistematico, anche documenti non strettamente collegati ad obblighi fiscali, al fine di ricostruire, in caso di eventuali e successive contestazioni, tutto il rapporti intercorso con la controparte contrattuale. Data la particolare tipologia di attività richiesta, lo spessore economico e gli accordi sottoscritti dalla parti, non appare verosimile che le prestazioni possano, *sic et simpliciter*, essersi concluse in forma verbale e che, lo si ribadisce, non sia stata conservata alcuna documentazione che compri l'effettività delle prestazioni in esame. Inoltre da tenere presente che:

- il fornitore di cui si discute risulta aver iniziato l'attività in data 24.12.2008 mentre il disciplinare d'incarico reca quale data di sottoscrizione il 02.01.2007;

DIREZIONE PROVINCIALE DI

- UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9K03EN00735/2014 PER L'ANNO 2010 codice fiscale

- la partita IVA indicata nel disciplinare d'incarico è inesistente;
- il fornitore di cui si discute non ha mai presentato le prescritte dichiarazioni fiscali e risulta quindi essere un evasore totale;
- il fornitore di cui si discute non ha eseguito alcun versamento alle Casse erariali.

Inoltre il disciplinare di incarico prodotto a supporto della fattura di cui si discute è relativo esclusivamente ad un affare ben preciso ed in nessun altro modo collegabile a quanto riportato nell'oggetto della fattura stessa.

Ciò premesso, i fatti e gli elementi sopra richiamati, nel loro insieme considerati, costituiscono degli elementi probatori che inducono a ritenere, ragionevolmente, che la società ha speso il costo di una prestazione, pari a euro 62.500,00, priva di supporto documentale e di conseguenza indeducibile.

c) Conto n. 55014 denominato "Viaggi e trasferte"

Dall'esame del conto n. 55014, denominato "Viaggi e trasferte", è emerso che la Società ha imputato nel conto in esame l'importo di euro 2.870,00. In sede di integrazione documentale e successivamente con verbale di contraddittorio del 13.06.2012 è stata richiesta documentazione a supporto del detto conto. La delegata ad assistere alle operazioni di verifica ha dichiarato quanto segue:

*"Non abbiamo le relative pezze giustificative"* (Allegato n. 8 al P.V.C.).

In data 10.07.2012, la società ha inoltrato a mezzo e-mail, ad integrazione delle richieste dei verificatori, cedolini emessi nell'anno 2010 (Allegato n. 15 al P.V.C.).

In data 17.07.2012, in sede di contraddittorio è stata richiesta documentazione atta a specificare e documentare le trasferte poste in essere dalla sig.ra

In detta sede, la delegata ad assistere alle operazioni di verifica dichiarava quanto segue:

*"Si tratta di trasferte di routine svolte dall'amministratore inerenti l'attività di Fobos. Non siamo in possesso di ulteriore documentazione in quanto l'amministratore non ha ritenuto necessario dare alcun incarico a se stessa"* (Allegato n. 16 al P.V.C.).

Ciò premesso, considerato che la società ha speso oneri, pari a euro 2.870,00, privi di supporto documentale gli stessi sono indeducibili.


d) Conto n. 55201 denominato "Provvigioni per vendite"

Dall'esame del conto n. 55201, denominato "Provvigioni per vendite", è emerso che la Società ha imputato nel conto in esame la fattura n. 13 del 25.10.2010 emessa dalla per un imponibile di € 17.500,00, oltre Iva al 20% pari a € 3.500,00 (Allegato n. 17 al P.V.C.).

La fattura in oggetto reca la seguente descrizione: *"Attività di assistenza per la compravendita degli immobili:*

- a) *Ricovero attrezzi identificato al catasto Fabbricati... ecc... [...omissis...]*





DIREZIONE PROVINCIALE DI

UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9K03EN00735/2014 PER L'ANNO 2010 codice fiscale

I verbalizzanti, al fine di accertare l'esatta natura dei rapporti intercorsi tra la Società ed il suddetto fornitore, richiedevano l'esibizione di tutta la documentazione sottostante la citata fattura relativamente all'esercizio chiuso al 31.12.2010 (contratti, relazioni, corrispondenza).

In merito, la società esibiva copia di un mandato professionale immobiliare tra la S.p.A. e la , entrambe comproprietarie degli immobili oggetto del mandato, e la stipulato nel gennaio 2010 (Allegato n. 18 al presente P.V.C.).

Il mandato professionale conferisce al mandatario il seguente incarico: *"Compravendita immobili/terreni*

*Ricovero attrezzi identificato [...omissis...]"* (Allegato n. 18 al P.V.C.).

Preliminarmente si segnala che le società S.p.A. e i hanno acquistato per la quota di  $\frac{1}{2}$  ciascuno in data 27.06.2007 gli immobili oggetto della compravendita dal sig.

In pari data i suddetti immobili sono stati concessi in locazione non finanziaria dalle società sopra identificate allo stesso sig.

Infine, in data 15.10.2010, gli immobili in discussione sono stati rivenduti sempre al sig. dalla Società (conferitaria della S.p.A.) e dalla . In conclusione la disponibilità dei suddetti immobili, seppure sotto veste giuridica diversa (proprietario, locatario ed infine nuovamente proprietario), è stata sempre in capo al sig. nei cui confronti sarebbe stata operata l'attività posta in essere dalla

Dal 04.07.2006, il D.L. 223/2006 (successivamente convertito con modificazioni dalla L. 248/2006) ha sancito l'obbligo di indicare nei rogiti di compravendita immobiliare l'eventuale assistenza di un mediatore immobiliare.

Dalla lettura dell'atto di compravendita immobiliare del 15.10.2010, in cui gli immobili risultano nuovamente ceduti al sig. , alla pag. 6 si legge testualmente: *"la presente cessione di immobile è stata conclusa senza alcun intervento di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss c.c."* (Allegato n. 19 al P.V.C.).

Ciò premesso, i fatti e gli elementi sopra richiamati, nel loro insieme considerati, costituiscono degli elementi probatori che inducono a ritenere, ragionevolmente, che la società ha speso il costo di una prestazione, pari a euro 17.500,00, priva di supporto documentale e di conseguenza indeducibile.

Premesso quanto sopra, si recuperano a tassazione, quali costi fiscalmente indeducibili in quanto privi dei requisiti della certezza e dell'oggettiva determinabilità, l'imponibile complessivo di euro 222.870,00, in violazione dell'art. 109 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917.

Rilievo IRES/2/2010 – *Costi non deducibili per difetto del requisito della competenza ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 per complessivi euro 9.321,00.*

Dall'esame del conto n. 55156, denominato "Manutenzione e riparazione beni di terzi deducibili", (Allegato n. 20 al P.V.C.) è emersa l'imputazione a conto economico di un costo relativo alla nota d'addebito n. 02A del 15.10.2010, emessa da

DIREZIONE PROVINCIALE DI

- UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9K03EN00735/2014 PER L'ANNO 2010 codice fiscale

SRL dell'importo di euro 10.175,00 oltre IVA al 20%, pari a euro 2.035,00 (Allegato n. 21 al P.V.C.).

La descrizione della nota di addebito riporta la seguente dicitura: *"Emessa nota di addebito per spesa straordinaria per loc. di ..... in via ....."*.

L'immobile in questione è detenuto dalla Società in forza del contratto di Leasing n. 688180, stipulato in data 30.07.2004 con la società ..... Leasing S.p.A., ultimo canone previsto nel giugno 2015, con possibilità di riscatto prevista nel luglio 2015, ed è concesso in locazione non finanziaria alla .....

In seguito alla richiesta di integrazione della documentazione la verificata ha fornito i documenti di costo ricevuti dalla società ..... relativi alla spesa straordinaria di cui alla nota di addebito:

- fattura n. 97 del 12.05.2010 emessa dalla società ..... per un valore imponibile di euro 3.850,00, riguardante: *"Vendita e installazione di 10 VENTILCONVETTORI ATISA presso ....."* (Allegato n. 22 al P.V.C.).
- fattura n. 473 del 08.07.2010 emessa dalla società ..... per un totale imponibile di € 16.500,00, riguardante la fornitura e l'installazione di un condensatore ad acqua (Allegato n. 23 al P.V.C.).

In sede di contraddittorio, il delegato ha dichiarato quanto segue:

*"Era stato raggiunto un accordo verbale secondo il quale ..... ; avrebbe riconosciuto alla ..... circa il 50% delle spese sostenute e allegate alla nota di addebito n. 2A del 15.10.2010"*.

Visto quanto riportato nella fattura di addebito emessa da ..... le spese sostenute hanno natura straordinaria, poiché riguardano l'installazione di beni durevolmente annessi all'immobile e destinati ad un utilizzo protratto nel tempo.

Trattandosi di manutenzione straordinaria, di carattere non ricorrente, il principio contabile nazionale n. 24 ne prescrive l'indicazione alla voce B-I-7 dello Stato Patrimoniale, *"Altre immobilizzazioni immateriali"*, e la conseguente capitalizzazione di dette spese.

Dal punto di vista fiscale, l'amministrazione finanziaria, con la C.M. 25.05.1994, n. 73 ha affermato che *"i criteri civilistici di ripartizione delle spese in esame costituiscono presupposto per la determinazione della quota di dette spese, imputabili al reddito di esercizio"* prevedendo quindi l'allineamento delle disposizioni fiscali alle disposizioni civilistiche per quanto concerne la deducibilità di tutte quelle spese di carattere pluriennale che non trovano una precisa disciplina all'interno di altre norme fiscali.

E', quindi, l'art. 108, comma 3 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 la norma di riferimento per la manutenzione straordinaria su beni di terzi, ove viene prescritto che *"le altre spese relative a più esercizi"*, e diverse da quelle sostenute per studi e ricerche, per pubblicità e propaganda e per rappresentanza, *"sono deducibili nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio"* acclarando quindi la volontà del legislatore fiscale di allineare il trattamento di dette spese, ai fini fiscali, al trattamento che le stesse ricevono ai fini civilistici.



DIREZIONE PROVINCIALE DI

- UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9K03EN00735/2014 PER L'ANNO 2010 codice fiscale

Nel caso di specie quindi il costo totale pari a euro 10.175,00 poteva, a parere dei verbalizzanti, essere dedotto nel corso dell'anno 2010 solo in ragione di 1/5 (pari a euro 2.035,00) del costo totale in rapporto alla durata residua della locazione finanziaria che prevede quale pagamento dell'ultima rata luglio 2005. La differenza pari a euro 8.140,00 rappresenta invece una spesa riportabile in anni successivi.

Nel suddetto conto è confluita, altresì la fattura n. 74 emessa dalla per opere di manutenzione straordinaria relative all'immobile in detenuto dalla Società in forza del contratto di Leasing n. 01216103., stipulato in data 01.01.2006 con la società , ultimo canone previsto nel novembre 2018, con possibilità di riscatto prevista nel dicembre 2018 (Allegato n. 24 al P.V.C.). Per le stesse motivazioni espresse in premessa la quota parte deducibile dell'anno ammonta ad euro 169,00 del costo totale in rapporto alla durata residua della locazione finanziaria che prevede quale pagamento dell'ultima rata nel 2018. La differenza pari a € 1.181,00 rappresenta invece una spesa riportabile in anni successivi.

Premessa quanto sopra, si recuperano a tassazione, quali oneri pluriennali indebitamente dedotti nel periodo d'imposta 2010, l'imponibile di euro 9.321,00, in violazione dell'art. 108 c. 3 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917.

#### IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

L'art. 5 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, istitutivo dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, rubricato "*Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali*" stabilisce che la base imponibile ai fini di detta imposta "*è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio*".

Lo stesso art. 5, al comma 5, ribadisce che "*indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa*".

Ai fini dell'accertamento del nuovo valore della produzione netta ai fini I.R.A.P., viene formulato il seguente rilievo.

Rilievo n. IRAP/1/2010 – Indebita deduzione di componenti negative pari a euro 232.191,00.

Per le motivazioni esposte nei rilievi IRES/1/2010 e IRES/2/2010 della sezione "Imposta sul Reddito delle Società (IRES)", si riprendono a tassazione ai fini dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive l'importo di euro 232.191,00, da sottoporre ad imposizione all'aliquota IRAP del 3,90% vigente nel periodo d'imposta 2010.

DIREZIONE PROVINCIALE DI ( ) - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9K03EN00735/2014 PER L'ANNO 2010 codice fiscale

Norme violate artt. 5, 11 del D.Lgs. 15/12/1997, n.446.

**IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)**

Rilievo IVA/1/2010 – *Indebita detrazione di imposta pari a euro 16.000,00 in violazione dell'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.*

In conseguenza dei fatti esposti nel precedente rilievo IRES/1/2010, si contestano alla Società l'indebita detrazione di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, di euro 16.000,00, pari al 20% dell'imponibile di euro 80.000,00, relativa alle fatture n. 13 del 25.10.2010 emessa dalla e n. 5 del 14.10.2010 emessa dallo studio, registrate nell'anno 2010.

Norme violate art. 19 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

Per tutto quanto detto, l'ufficio, ai sensi degli artt. 39 e 40 D.P.R. 600/73, dell' art. 25 D.Lgs 446/97 e art. 54 D.P.R. 633/72, per l'anno di imposta 2010

**A C C E R T A**

- ai fini IRES un reddito d'impresa pari a euro 229.834,00; determinato nel modo seguente:

PERDITA DICHIARATA EURO 2.357,00

COSTI INDEDUCIBILI EURO 232.191,00

REDDITO D'IMPRESA ACCERTATO EURO 229.834,00

- ai fini IRAP, ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. n. 446/97, un maggior valore della produzione netta per euro 232.191,00;

ai fini IVA ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 633/72 una indebita detrazione d'imposta di euro 16.000,00.

- Le imposte, gli interessi e le sanzioni, irrogate ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs. 472/1997, sono evidenziate negli appositi prospetti del presente atto.
- Considerato che per le violazioni commesse l'imposta accertata è superiore a euro 50.000,00, le sanzioni vengono determinate, ai sensi dell'art. 7 comma 1 D.lgs 472/97, aumentate nella misura del 10%.

DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9K03EN00735/2014 PER L'ANNO 2010 codice fiscale

	DICHIARATO	ACCERTATO
QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA		
RISULTATO DEL CONTO ECONOMICO		
RF5 Perdita	180.005	180.005
VARIAZIONI IN AUMENTO		
RF11 Redd.imm. non cost. beni strum.né beni relat. attività	52.337	52.337
RF16 Interessi passivi indeducibili	36.583	36.583
RF17 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)	118.148	118.148
RF20 Sval., minus. patr., sopravv. pass., perdite inded.	16.078	16.078
RF22 Ammortamenti non deducibili	175	175
RF30 Spese ed altri comp. negat. per oper. con soggetti residenti in Stati o terr. a fiscalità privilegiata	10.400	10.400
VARIAZIONI IN AUMENTO ACCERTATE DALL'UFFICIO		
Costi non di competenza		9.321
Costi non inerenti		222.870
RF33 Totale variazioni in aumento	233.721	465.912
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		
RF39 Proventi degli immobili di cui al rigo RF11	45.673	45.673
RF52 Spese ed altri comp. negat. per oper. con soggetti residenti in Stati o terr. a fiscalità privilegiata	10.400	10.400
RF55 Totale variazioni in diminuzione	56.073	56.073
DETERMINAZIONE DEL REDDITO		
RF56 SOMMA ALGEBRICA (RF4 - RF5 + RF6 col.4 + RF33 - RF55)	-2.357	229.834
RF59 REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)	-2.357	229.834
RF61 REDDITO	0	229.834
RF62 PERDITA	2.357	0
QUADRO RN - IRES		
RN1 col.2 Reddito	0	229.834
RN2 Perdita	2.357	0
RN5 col.3 Perdite	2.357	0
RN6 col.2 Reddito imponibile	0	229.834
RN8 Reddito imponibile assog. ad aliquota del 27,5%	0	229.834
Imposta risultante	0	63.204
RN9 Imposta corrispondente al reddito imponibile	0	63.204
RN11 Imposta netta	0	63.204
RN15 Ritenute d'acconto	1.681	1.681
RN16 Totale crediti e ritenute	1.681	1.681
RN17 IRES dovuta o differenza a favore del contribuente	-1.681	61.523
RN24 Imposta a credito	1.681	
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)		63.204,00

DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9K03EN00735/2014 PER L'ANNO 2010 codice fiscale /

DICHIARATO ACCERTATO

QUADRO RS - PERDITE

PERDITE D'IMPRESA NON COMPENSATE IRES

RS44 col.3 Perd. periodo impos. pres. dich.	2.357	0
---	-------	---

IRAP - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

QUADRO IC - SOCIETA' DI CAPITALI

Codice regione o provincia autonoma	10
Regione o provincia autonoma	Lombardia

SEZIONE I - IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

IC6 Totale componenti positivi	1.336.408	1.336.408
IC14 Totale componenti negativi	1.419.612	1.187.421

SEZIONE IV - VARIAZIONI IN AUMENTO

IC50 Totale variazioni in aumento	315.124	315.124
-----------------------------------	---------	---------

SEZIONE VI - VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

IC61 Valore della produzione lorda	231.920	464.111
IC72 col.3 Valore della produzione netta	231.920	464.111
col.2 altre aliquote	231.920	464.111

QUADRO IR - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO

SEZIONE I - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Codice Regione = 10 - LOMBARDIA

Valore Produzione	231.920	464.111
Base Imponibile	231.920	464.111
Normativa regionale	No	No
Aliquota	3,9%	3,9%
Imposta netta	9.045	18.100

SEZIONE II - DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

IR22 Totale imposta	9.045	18.100
IR27 Importo a debito	9.045	

MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)	9.055,00
--------------------------------------	----------



DIREZIONE PROVINCIALE DI

- UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9K03EN00735/2014 PER L'ANNO 2010 codice fiscale

DICHIARATO

ACCERTATO

## IVA - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

QUADRO VE - Determinazione del volume d'affari e della imposta relativa alle operazioni imponibili

## SEZ. 2

VE22 Impon.	20%	operaz.imponibili agricole/commerc.	1.129.630	1.129.630
Impos.	20%	operaz.imponibili agricole/commerc.	225.926	225.926

## SEZ. 3

VE23 Totale imponibile	1.129.630	1.129.630
Totale imposta	225.926	225.926
VE25 Totale (VE23 ± VE24)	225.926	225.926

## SEZ. 4

VE33 Operazioni esenti (art.10)	292.250	292.250
VE34 Operazioni con applicazione del reverse charge	450.000	450.000
VE38 Cess. di beni ammortizz. e passaggi interni(-)	542.500	542.500

## SEZ. 5

VE40 Volume d'affari	1.329.380	1.329.380
----------------------	-----------	-----------

## QUADRO VF - Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione

## SEZ. 1

VF2 Acquisti e importazioni imponibili (4%)	80.350	80.350
Imposta sugli acquisti e importazioni al 4%	3.214	3.214
VF11 Acquisti e importazioni imponibili (20%)	1.156.865	1.076.865
Imposta sugli acquisti e importazioni al 20%	231.373	215.373
VF14 Acquisti esenti e import. non soggette all'imposta	29.104	29.104

## SEZ. 2

VF20 Totale acquisti e importazioni - Imponibile	1.266.319	1.186.319
Tot. acquisti/importaz. - Imposta	234.587	218.587
VF22 Totale imposta acquisti e importazioni	234.587	218.587

## SEZ. 4

VF57 IVA ammessa in detrazione	234.587	218.587
--------------------------------	---------	---------

## QUADRO VL - Liquidazione dell'imposta annuale

## SEZ. 1

VL1 IVA a debito (somma VE25 e VJ15)	225.926	225.926
VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)	234.587	218.587
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1- VL2)	0	7.339
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2- VL1)	8.661	0

## SEZ. 3


VL32 IVA a debito	0	7.339
VL33 IVA a credito	8.661	0
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	0	7.339

DIREZIONE PROVINCIALE DI / - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9K03EN00735/2014 PER L'ANNO 2010 codice fiscale

	DICHIARATO	ACCERTATO
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)	8.661	0
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)		16.000,00
Credito richiesto dal contribuente non spettante di cui credito non riconosciuto		8.661 8.661
MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA RIDETERMINATA		
Debito di imposta		7.339
Credito non riconosciuto		8.661
MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA (in euro)		16.000,00





DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9K03EN00735/2014 PER L'ANNO 2010 codice fiscale

## PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRES, IRAP, IVA.

Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste sia dalle disposizioni in vigore al momento in cui la violazione e' stata commessa che da quelle successive.

VIOLAZIONI ACCERTATE	SANZIONI PREVISTE	
	MINIME	MASSIME
<b>1 Ires-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE.</b> a) ART. 1, COMMA 2, D. LGS. 18.12.1997 N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO	63.204,00	126.408,00
<b>2 Irap-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER INDICAZIONE DI UN IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O, COMUNQUE, DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA.</b> a) ART. 32, COMMA 2, D. LGS. 15.12.1997 N. 446 SANZIONE AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGGIORE IMPOSTA	9.055,00	18.110,00
<b>3 IVA-ILLEGITTIMA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA</b> a) ART. 6, COMMA VI, D.LGS. 18/12/97 N. 471 SANZIONE PECUNIARIA PARI ALL'IMPOSTA	16.000,00	16.000,00
<b>4 IVA-DICHIARAZIONE CON IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA</b> a) ART. 5, COMMA IV, D.LGS. 18/12/97 N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DAL 100% AL 200% DELL'IMPOSTA	16.000,00	32.000,00

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- CONSIDERATO CHE PER LE VIOLAZIONI COMMESSE, L'IMPOSTA ACCERTATA E' SUPERIORE A EURO 50.000,00, LE SANZIONI VENGONO DETERMINATE, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 1 D.LGS 472/97, AUMENTATE DEL 10%.
- CONSIDERATO CHE PER LE VIOLAZIONI COMMESSE, L'IMPOSTA ACCERTATA E' SUPERIORE A EURO 50.000,00, LE SANZIONI VENGONO DETERMINATE, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 1 D.LGS 472/97, AUMENTATE DEL 10%.

DIREZIONE PROVINCIALE DI

- UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9K03EN00735/2014 PER L'ANNO 2010 codice fiscale

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:

**PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)**

Violazioni	Sanzioni previste			Sanzione applicabile
	Legge in vigore al momento dei fatti	Disposizioni successive		
	a)	b)	c)	
1 Ires	69.524,40	0,00	0,00	69.524,40
2 Irap	9.960,50	0,00	0,00	9.960,50
3 IVA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4 IVA	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
Cumulo materiale				113.084,90

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che le predette violazioni rilevano ai fini di piu' tributi e che sono state commesse in un solo periodo d'imposta la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997) e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto.

Rilevato che la sanzione piu' grave e' la n. 1/Ires;

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:


- sanzione per la violazione piu' grave	Euro	69.524,40
- aumento del 20% - articolo 12 comma 3, del D.Lgs.n.472/97	Euro	13.904,88
- sanzione base	Euro	83.429,28
- aumento del 25% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97	Euro	20.857,32
- Cumulo giuridico	Euro	104.286,60

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, l'importo risultante dal cumulo giuridico (Euro 104.286,60) e' inferiore a quello risultante dal cumulo materiale (Euro 113.084,90).

Pertanto la DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

**IRROGA**

La sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 104.286,60.



DIREZIONE PROVINCIALE DI

- UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9K03EN00735/2014 PER L'ANNO 2010 codice fiscale

## AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE

1) Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo  
(Art. 15, comma 1, dlgs n. 218/1997)

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi successivo punto 3) o istanza di accertamento con adesione (vedi successivo punto 6) può definire per intero l'accertamento in maniera agevolata. In questo caso, ottiene la riduzione a un terzo delle sanzioni.

Per ottenere l'agevolazione è necessario versare le somme complessivamente dovute per le imposte, sanzioni e interessi entro il termine per presentare ricorso indicato al successivo punto 3.

La riduzione delle sanzioni a un terzo è riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l'accertamento a rate. Anche in questo caso è necessario effettuare il versamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso. La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione dell'accertamento) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni e interessi.

In particolare, alle imposte accertate, al netto di quelle versate, si applicano i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 31/07/2014 il tasso del 3,5% (art. 6 del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).

TABELLA F24 - Definizione dell'accertamento

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Ires	9455	63.204,00
Interessi (fino al 31/07/2014)		6.915,21
TOTALE		70.119,21
Ulteriori interessi (*)		
Irap	9466	9.055,00
Interessi (fino al 31/07/2014)		990,72
TOTALE		10.045,72
Ulteriori interessi (*)		
IVA	9463	16.000,00
Interessi (fino al 31/07/2014)		1.891,73
TOTALE		17.891,73
Ulteriori interessi (*)		
Sanzioni di cui al Prosp. A	9452	34.762,20
Spese di notifica	9400	8,75

(\*) Per ogni giorno successivo alla data del 31/07/2014, fino alla data di versamento inclusa, maturano gli ulteriori interessi al tasso del 3,5% (vedi modello di pagamento F24).

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione dell'accertamento.

Il contribuente può pagare in un'unica soluzione o, in alternativa, rateizzare le somme dovute fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, oppure di 12 rate per somme superiori ai 51.645,69 euro.

In entrambi i casi il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata



DIREZIONE PROVINCIALE DI

- UFFICIO CONTROLLI

**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9K03EN00735/2014 PER L'ANNO 2010 codice fiscale**

all'Ufficio in intestazione, entro 10 giorni dal versamento. Il contribuente in caso di rateazione deve comunicare all'Ufficio in intestazione il numero di rate prescelto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali (art. 8 dlgs n. 218/1997).

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : T9K
- il Codice Atto : 11636178003

I dati per la compilazione del modello F24 sono contenuti anche nel fac-simile allegato.

**2) Definizione delle sole sanzioni con riduzione a un terzo  
(Art. 17 dlgs n. 472/1997)**

Se il contribuente rinuncia alla definizione agevolata dell'intero accertamento (vedi precedente punto 1), può comunque definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilità di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni già versate non possono essere rimborsate. In questo caso, ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle irrogate, a condizione che effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.

La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni.

**TABELLA F24 - Definizione delle sole sanzioni**

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Sanzioni di cui al Prosp. A	9601	34.762,20

**MODALITA' DI PAGAMENTO** - Per versare gli importi dovuti, nel caso di definizione delle sole sanzioni, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : T9K
- il Codice Atto : 11636178003

In caso di definizione delle sole sanzioni e rinuncia all'impugnazione, il contribuente è intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte e interessi, nella misura indicata nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

**TABELLA Importi intimati**

IMPOSTE	88.259,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/07/2014 *	11.197,32
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75

DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9K03EN00735/2014 PER L'ANNO 2010 codice fiscale

| TOTALE | 99.465,07 |

\* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 31/07/2014 fino alla data di versamento inclusa.

**3) Mediazione, ricorso e riscossione a titolo provvisorio**  
(dlgs n. 546/1992 e dl n. 78/2010)

Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal Dl n. 98/2011)

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, Lei deve presentare istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate altrimenti non potrà procedere con l'eventuale ricorso alla Commissione tributaria. Infatti, al fine di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto l'istituto del reclamo-mediazione che garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione e' causa di improcedibilita' del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalita' e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento previsto per il ricorso.

In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente puo' costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso.

All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale.

**A CHI PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE**

Il contribuente deve intestare e notificare l'istanza all'Ufficio legale della Direzione che ha emesso l'accertamento, indicata in intestazione.

**DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE**

Nell'istanza il contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilita' di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

**Ricorso**

Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre.

Se prima di presentare ricorso, il contribuente fa istanza di accertamento con adesione, il termine per l'impugnazione e' sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

**A CHI PRESENTARE IL RICORSO** - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di: , e notificarlo a:

DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO LEGALE

(art. 4 dlgs n. 546/1992).

La notifica puo' avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

**DATI DA INDICARE NEL RICORSO:**

- la Commissione tributaria provinciale presso cui e' stato presentato il ricorso;
- le generalita' di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, dl n. 98/2011);

DIREZIONE PROVINCIALE DI

- UFFICIO CONTROLLI

**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9K03EN00735/2014 PER L'ANNO 2010 codice fiscale**

- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti;
- il rappresentante legale, se trattasi di società o ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- LA DIREZIONE PROVINCIALE DI
- il numero dell'accertamento;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002);
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato e' pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare e' pari o superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del dlgs n. 546/1992.

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO** - Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonché del contestuale reclamo qualora proposto, se e' stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia se e' stato consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformità all'originale. In caso di istanza di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'istanza. Il termine di 90 giorni e' sospeso dal 1 agosto al 15 settembre.

Il fascicolo contiene inoltre:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
- la documentazione relativa al contributo unificato;
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica;
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio può essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.


**IMPORTI DOVUTI** - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 15 DPR n. 602/1973). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e fino alla data del 31/07/2014 il tasso del 4% (art. 20 del DPR n. 602/1973).

Per ogni giorno successivo alla data del 31/07/2014 maturano gli ulteriori interessi al tasso del 4%.

**TABELLA F24 - Riscossione a titolo provvisorio**

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Ires	9932	2010	21.068,00
Interessi fino al 31/07/2014(*)	9933		2.634,37



DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9K03EN00735/2014 PER L'ANNO 2010 codice fiscale

Irap	9934	2010	3.018,33
Interessi fino al 31/07/2014(**)	9935		377,42
IIVA	9944	2010	5.333,33
Interessi fino al 31/07/2014(***)	9945		720,66
Spese di notifica	9400	2010	8,75

(\*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Ires accertata e pari a 2,30882 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(\*\*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Irap accertata e pari a 0,33077 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(\*\*\*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore IVA accertata e pari a 0,58447 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente che presenta ricorso deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : T9K
- il Codice Atto : 11636178003

Se il contribuente presenta ricorso e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione dello stesso, all'obbligo di pagamento di un terzo degli importi dovuti per imposte e interessi, come indicato nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	29.419,66
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/07/2014 *	3.732,45
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	33.160,86

\* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 31/07/2014 fino alla data di versamento inclusa.

- 4) Intimazione al pagamento  
(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010)

DIREZIONE PROVINCIALE DI

- UFFICIO CONTROLLI

**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9K03EN00735/2014 PER L'ANNO 2010 codice fiscale**

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento con le modalita' indicate al punto 1) delle Avvertenze, oppure non definisce le sole sanzioni (vedi precedente punto 2), e non presenta ricorso (vedi precedente punto 3), e' intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:

**TABELLA Importi intimati**

IMPOSTE	88.259,00
SANZIONE PER INTERO	104.286,60
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/07/2014 *	11.197,32
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	203.751,67

\* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 31/07/2014 fino alla data di versamento inclusa.

**5) Sospensione dell'efficacia dell'atto**  
(Art. 47 dlgs n. 546/1992 e art. 39 DPR n. 602/1973)

La presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato per 90 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilita' del reclamo-mediazione. La presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio. Tuttavia, il contribuente che propone ricorso puo' chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati nell'atto impugnato. Se la sospensione e' concessa e successivamente il ricorso e' respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

La sospensione puo' essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:

- sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione, che puo' disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale (art. 39 DPR 602/1973). L'istanza puo' essere contenuta anche nel reclamo;
- sospensione giudiziale: se il pagamento dell'avviso di accertamento puo' causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione dell'esecuzione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, insieme a quest'ultimo oppure con atto separato. In questo caso il contribuente deve notificare l'istanza all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria con le stesse modalita' previste per il ricorso (art. 47 dlgs n. 546/1992).

**6) Accertamento con adesione**  
(Art. 6, comma 2, dlgs n. 218/1997)

Il contribuente se non definisce per intero l'accertamento (vedi precedente punto 1) e non presenta ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi precedente punto 3), puo' presentare istanza di accertamento con adesione. Cio' gli consente di instaurare un contraddittorio con l'Ufficio, in cui sono valutati gli elementi o i dati forniti dal contribuente. In caso di adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo. E' possibile presentare istanza di accertamento con adesione anche se sono state definite le sole sanzioni (vedi precedente punto 2). L'istanza va inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro il termine per presentare





DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9K03EN00735/2014 PER L'ANNO 2010 codice fiscale

ricorso, in carta libera e indicando un recapito (indirizzo, anche di posta elettronica, e numero di telefono).

Il termine per presentare ricorso e' sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Se il contribuente presenta ricorso (vedi precedente punto 3) rinuncia automaticamente all'istanza di adesione.

**7) Riesame**  
(Dm n. 37/1997)

Resta ferma per il contribuente la possibilita' di chiedere all'Agenzia un riesame dell'atto in autotutela. In questo modo, invita l'Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'avviso di accertamento, presentare istanza di accertamento con adesione o ricorso.

L'istanza di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione.

**8) Spese di notifica**

Le spese di notifica di questo atto, pari a 8,75 euro, sono a carico del contribuente (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2012).

**9) Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione**  
(Art. 29 dl n. 78/2010)

Il presente atto, decorsi 60 giorni dalla notifica, e' titolo esecutivo per la riscossione delle somme di seguito indicate (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).

Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute (che coincide con il termine per presentare ricorso), gli importi di seguito indicati saranno affidati all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, lett. b) e c), dl n. 78/2010. A questo punto, il pagamento dovra' essere effettuato presso l'Agente della Riscossione.

Decorsi 60 giorni dalla notifica di questo atto, in presenza di fondato pericolo per il buon esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c, dl n. 78/2010), il recupero delle maggiori imposte con relativi interessi e sanzioni, puo' essere comunque affidato in carico all'Agente della Riscossione prima degli ordinari termini di affidamento, anche se il contribuente presenta ricorso.

Inoltre, all'Agente della Riscossione spetteranno l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 dlgs n. 112/1999).

**9-a) Presentazione del ricorso**  
(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010 e art. 15 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	29.419,66
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/07/2014	3.732,45
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	33.160,86

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sara' maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 8%	2.652,87
------------------	----------

DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI

**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9K03EN00735/2014 PER L'ANNO 2010 codice fiscale**

TOTALE (*)	35.813,73
------------	-----------

(\*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 31/07/2014 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

9-b) Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni  
(Art. 17 dlgs n. 472/1997 e art. 14 DPR n. 602/1973)

Se il contribuente definisce le sole sanzioni e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	88.259,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/07/2014	11.197,32
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	99.465,07

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sarà maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 8%	7.957,21
TOTALE (*)	107.422,28

(\*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 31/07/2014 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

9-c) Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata  
(Art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010 e art. 14 DPR n. 602/1973)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento in maniera agevolata, oppure non definisce le sole sanzioni, e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento.

IMPOSTE	88.259,00
SANZIONE PER INTERO	104.286,60



DIREZIONE PROVINCIALE DI: - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9K03EN00735/2014 PER L'ANNO 2010 codice fiscale

INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/07/2014	11.197,32
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	203.751,67

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sara' maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 8%	16.300,13
TOTALE (*)	220.051,80

(\*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 31/07/2014 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

Funzionario responsabile del procedimento di accertamento al quale rivolgersi per informazioni:

Stanza 64, piano terzo, telefono

Il presente atto si compone di 26 Pagine

e di n. \_\_ allegati composti da n. \_\_ pagine

Data

13/06/2014

Il Capo Area Imprese Minori  
e Lavoratori Autonomi

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale

**MODALITA' DI PAGAMENTO PER LA DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.218/97**

Si riportano di seguito l'ammontare degli importi dovuti per la definizione dell'accertamento n. T9K03EN00735/2014 e le relative modalita' di pagamento.

La definizione e' considerata valida se si provvede al pagamento, entro i termini previsti, degli importi complessivamente dovuti, utilizzando il modello di pagamento F24 - Sezione Erario.

Codice Ufficio: T9K

Codice atto : 11636178003

Denominazione

S.R.L.

Codice fiscale:

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Ires	9455	2010	63.204,00
Interessi (fino al 31/07/2014)			6.915,21
Totale da versare			70.119,21
Ulteriori interessi (*)			
Irap	9466	2010	9.055,00
Interessi (fino al 31/07/2014)			990,72
Totale da versare			10.045,72
Ulteriori interessi (**)			
IVA	9463	2010	16.000,00
Interessi (fino al 31/07/2014)			1.891,73
Totale da versare			17.891,73
Ulteriori interessi (***)			
Sanzione pecuniaria totale ridotta ad un terzo (1)	9452	2010	34.762,20
Spese di notifica	9400	2010	8,75

(\*) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Ires accertata, e' pari a 6,06065 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.  
(\*\*) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Irap accertata, e' pari a 0,86828 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.  
(\*\*\*) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore IVA accertata, e' pari a 1,53424 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(1) In caso di definizione delle sole sanzioni, ai sensi dell'art.17 del d.lgs. n. 472/1997, gli importi da versare riferiti alle sanzioni ed i relativi codici tributo sono evidenziati al punto 2 delle avvertenze dell'avviso di accertamento.

L'attestato di pagamento deve pervenire a Direzione Provinciale di Como entro 10 giorni dal versamento.

NOTIFICA A MEZZO POSTA  
(ai sensi dell'art.14 della Legge 20/11/1982, n.890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale di \_\_\_\_\_

tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. rd. \_\_\_\_\_

del 16/06/2014

**Ministero dell'Industria**  
**Registrazione**

**Ufficio di Direzione Provinciale di**

W. J. R. O'Connell, *Archivista del noffatore*

15

SERVIZIO NOTIFICAZIONE

# AGENTE ROSTALE

La prima è la ricerca del consenso, a mani del decano, che questi assume più che di un insegnante, a persona che conviva in un'atmosfera tanto con il dissenso, o a persona che, adducendo alla causa di un servizio, purché il compromesso non si manifestasse, affetto da malinconia, si dondava con abito da interno, a quindici anni, di marciare, della parvenza, sottoposto al flego più sgarbo, a persona che portava del mal di capo, a persona che, vincendo un rapporto di lavoro, scappava, e, prima di andare via, diceva: «Non siate disamorati».

**PER LE SOCIETÀ ED ENTITÀ** La presente legge descrive come mutua alla Società e tutti i destinatari, per caso il rappresentante legale della persona indicata di cui verso le informazioni ovvero, in mancanza, alla persona al servizio del destinatario in mancanza di questi, al portatore di titolo stabile ovvero alla persona, tenuto pur conto, per quanto continuativo alla distribuzione della quale al destinatario.

9102012610115218

**THE**

# PASSA PACATA

Convenzione Agenzia delle Entrate  
Anno 2005